

# Codice di condotta fornitori 2026



# INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
La mission e le aspettative di Proxima.....	3
<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>1. RICERCA DELL'ECCELLENZA.....</b>	<b>6</b>
<b>2. ETICA E TRASPARENZA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Imparzialità e conflitto di interessi.....	6
2.2 Contrasto alla corruzione .....	6
2.3 Riservatezza .....	7
2.4 Responsabilità fiscale, doganale e commerciale.....	7
2.5 Trasparenza e tracciabilità .....	7
<b>3. LAVORO E DIRITTI UMANI.....</b>	<b>8</b>
3.1 Rapporti di lavoro: selezione e assunzione del personale .....	8
3.2 Lavoro forzato e lavoro minorile.....	9
3.3 Orario di lavoro .....	9
3.4 Retribuzione e benefit .....	10
3.5 Libertà di associazione e negoziazione collettiva.....	10
3.6 Formazione e sviluppo .....	10
3.7 Salute e sicurezza sul lavoro .....	10
<b>4. SOSTENIBILITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE.....</b>	<b>11</b>
<b>5. SALUTE E BENESSERE ANIMALE.....</b>	<b>12</b>
<b>6. QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ DEI PRODOTTI E DELLE MATERIE PRIME.....</b>	<b>13</b>
<b>7. TRASPARENZA.....</b>	<b>14</b>
7.1. Verifiche e controllo della conformità .....	14
7.2. Segnalazione di dubbi o violazioni.....	15

## **PREMESSA**

I valori in cui crede Proxima S.r.l. (“**Proxima**” o la “**Società**”) possono essere pienamente rispettati solo se condivisi con tutti i nostri partner e da tutta la filiera produttiva e perseguiti in tutte le nostre attività quotidiane.

Questo è un obiettivo condiviso del quale Proxima desidera rendere pienamente consapevoli i propri fornitori (i “**Fornitori**”), chiedendo loro di firmare ed accettare il presente codice di condotta fornitori (“**Codice**”) e di agire in conformità alle sue disposizioni.

I Fornitori che si avvalgono della collaborazione di sub-fornitori sono tenuti a garantire, verificare e dimostrare il rispetto dei principi e dei doveri stabiliti dal Codice anche da parte dei propri sub-fornitori, in ogni caso, il Fornitore sarà comunque responsabile di eventuali omissioni o violazioni del Codice da parte dei propri Sub-fornitori.

L’impegno al rispetto del presente Codice deve altresì estendersi ai fornitori di servizi strumentali all’individuazione, audit e contrattualizzazione nei diversi Paesi di fornitori di materie prime e prodotti (c.d. trading companies).

Il Codice è ispirato ai valori descritti formalmente nel Codice Etico di Proxima ed illustra le aspettative della Società in relazione al processo di approvvigionamento di prodotti e materie prime.

Il Codice è stato predisposto secondo le principali normative, linee guida, documenti e best practice esistenti a livello nazionale e internazionale in tema di diritti umani, di responsabilità sociale d’impresa e di corporate governance ispirandosi fra gli altri a: i principi della Carta Internazionale dei Diritti Umani (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani); i principi e diritti fondamentali sul lavoro della Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ed in particolare l’abolizione del lavoro infantile e il lavoro forzato o obbligatorio; i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti Umani; la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo Sviluppo; gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite SDGs (agenda 2030); la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; le Linee Guida per le Imprese Multinazionali dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico); il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana; il Decreto Legislativo 8 giugno 2001.

### **La mission e le aspettative di Proxima**

I principi e le disposizioni del Codice rappresentano le linee guida alle quali Proxima aderisce e di cui chiede a tutti i suoi Fornitori, ai loro collaboratori e sub-fornitori il rispetto e l’implementazione nel corso del rapporto.

Il Fornitore si impegna a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel Codice e a verificarne l’applicazione da parte di tutta la propria filiera.

La conformità con il Codice è una condizione necessaria per avviare e mantenere un rapporto commerciale con Proxima.

Proxima è consapevole che molti Fornitori operano in svariati ambiti giuridici e culturali e che l’attuazione di alcune disposizioni del Codice potrebbe risultare difficoltosa.

Pertanto, l'adempimento delle disposizioni del presente Codice deve essere valutato tenendo in considerazione le leggi nazionali e internazionali e le norme applicabili localmente.

I Fornitori dovranno assicurarsi che tutti i loro lavoratori, direttamente o indirettamente coinvolti in attività legate alla produzione di beni e prodotti, o nella fornitura di materie prime, destinati a Proxima (es. tele gregge, tessuti, fibre, filati, componenti sintetici, ecc.), siano a conoscenza del Codice, utilizzando ogni mezzo che riterranno appropriato ed efficace.

Nello specifico, Proxima richiede ai Fornitori di rispettare i seguenti valori:

1. Ricerca dell'eccellenza;
2. Etica;
3. Lavoro e diritti umani,
4. Sostenibilità e tutela dell'ambiente;
5. Salute e benessere animale;
6. Qualità ed affidabilità dei prodotti e delle materie prime;
7. Trasparenza.

## DEFINIZIONI

<b>Codice (di condotta fornitori)</b>	Il presente Codice di condotta fornitori adottato dalla Società.
<b>Collaboratori</b>	Coloro che agiscono in nome e/o per conto dei Fornitori sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale e svolgono, direttamente o indirettamente, attività nell'ambito del rapporto contrattuale con Proxima (es. consulenti, professionisti esterni).
<b>Fornitore/i</b>	Con il termine Fornitore si includono: - i fornitori di prodotti, beni o componenti di prodotto; - i fornitori di materie prime; - i fornitori, di prodotti, materie prime o servizi rientranti nella catena di approvvigionamento dei fornitori; - i sub-fornitori di fornitori; - i fornitori di servizi strumentali all'individuazione, audit e contrattualizzazione di fornitori di materie prime e prodotti o loro componenti.
<b>Proxima o Società</b>	Proxima S.r.l., Via Colombo 19, 31015, Conegliano (TV)

## **1. RICERCA DELL'ECCELLENZA**

I Fornitori sono tenuti a rispettare le leggi e le normative applicabili nei Paesi in cui operano, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le leggi in materia di diritto del lavoro, diritti umani, salute e sicurezza, responsabilità ambientale, anticorruzione, salute e benessere animale, sicurezza e qualità dei prodotti e delle materie prime.

I beni e le materie prime prodotte devono rispettare, in termini di qualità e sicurezza, le leggi e le norme nazionali e internazionali, soddisfare - o superare - gli standard industriali di qualità e sicurezza eventualmente richiesti da Proxima. A tale proposito, la Società richiede ai Fornitori di attenersi a tutte le specifiche tecniche e/o qualitative che potranno essere indicate dalla Società.

Poiché gli standard di qualità a cui ambisce la Società sono difficili da soddisfare se l'origine delle materie prime e dei prodotti (o loro componenti) o le condizioni di lavorazione sono incerte, Proxima richiede e pretende dai Fornitori l'accurata selezione delle materie prime, dei componenti, dei semilavorati e, su richiesta, di fornire informazioni sulla catena di fornitura.

## **2. ETICA E TRASPARENZA**

Proxima è consapevole che tutte le attività aziendali richiedono i più elevati standard di integrità, onestà e correttezza.

### **2.1 Imparzialità e conflitto di interessi**

Al fine di costruire solidi rapporti commerciali, i Fornitori dovranno evitare tutti i comportamenti che potrebbero precludere la fiducia che Proxima ripone in loro.

Pertanto, i Fornitori sono tenuti a segnalare qualunque situazione che appaia determinare un conflitto di interessi prima di avviare un qualsiasi rapporto commerciale nonché i casi in cui un loro dipendente/collaboratore sia un parente o familiare di un dipendente di Proxima o si trovi in un rapporto tale da influenzare la negoziazione del contratto e l'esecuzione del rapporto commerciale.

Durante il periodo di rapporto lavorativo con la Società, infatti, i Fornitori non dovranno mai cercare di trarre vantaggio dal loro eventuale rapporto personale con i dipendenti di Proxima.

### **2.2 Contrasto alla corruzione**

I Fornitori devono agire secondo norme etiche e nel rispetto delle leggi applicabili. I rapporti con terzi, privati o soggetti pubblici, devono essere gestiti senza ricorrere a mezzi o comportamenti illeciti.

Sono esplicitamente proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali per sé o per altri, anche qualora da tali comportamenti possa derivarne un vantaggio, anche potenziale, nei confronti di altri potenziali Fornitori.

Proxima richiede che i propri Fornitori mettano in atto misure adeguate a prevenire, rilevare e disciplinare eventuali episodi di corruzione, concussione o traffico di influenze: devono ritenersi inclusi anche i c.d.

pagamenti facilitatori (facilitation payments, in denaro o altra utilità) o altri benefici concessi a funzionari pubblici nell'ambito delle rispettive mansioni.

I Fornitori non dovranno mai cercare di influenzare i dipendenti di Proxima fornendo regali o forme di intrattenimento inopportuni.

### **2.3 Riservatezza**

Tutte le informazioni commerciali e relative all'attività di Proxima dovranno essere considerate strettamente confidenziali; i Fornitori dovranno consentire l'accesso a tali informazioni solo ai lavoratori/collaboratori direttamente coinvolti nel progetto.

I Fornitori sono tenuti a rispettare i diritti della proprietà intellettuale di terzi e, pertanto, devono proteggere le informazioni riservate e oggetto di privativa intellettuale, il know-how e i segreti commerciali di Proxima e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi autorizzati dalla stessa.

L'obbligo di riservatezza resterà in vigore anche successivamente alla cessazione del rapporto con la Società. Ai Fornitori, pertanto, è proibito divulgare, a terzi, informazioni riguardanti Proxima o i prodotti a marchio "Proxima" o commissionati dalla Società o il processo di fornitura di prodotti e di materie prime prestate a favore di Proxima, salvo che non siano stati espressamente autorizzati per iscritto dalla Società.

Tali obblighi potranno essere regolamentati anche in specifico accordo di non divulgazione (non disclosure agreement) che Proxima potrebbe chiedere ai Fornitori di sottoscrivere prima della firma del contratto o anche successivamente.

### **2.4 Responsabilità fiscale, doganale e commerciale**

I Fornitori devono conformarsi a tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili in materia di contabilità, fiscalità e trasparenza e devono astenersi da ogni forma di evasione fiscale, elusione, riciclaggio di denaro o altri simili comportamenti illeciti

I Fornitori sono tenuti ad astenersi da pratiche di manipolazione di gare d'appalto, fissazione dei prezzi o altre pratiche commerciali scorrette in violazione delle leggi applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust.

I Fornitori devono rispettare tutte le restrizioni commerciali (incluse eventuali sanzioni economiche e commerciali), le leggi doganali e le norme in materia di esportazioni e importazioni.

### **2.5 Trasparenza e tracciabilità**

Proxima ritiene che sia fondamentale adottare un approccio improntato su relazioni trasparenti ed etiche.

Pertanto, i Fornitori sono tenuti a promuovere nell'ambito della loro catena di fornitura pratiche di approvvigionamento che siano responsabili e che garantiscano il rispetto del Codice sia da parte delle loro strutture organizzative interne che di eventuali terzi sub-fornitori (di beni o servizi), favorendo il monitoraggio della conformità al Codice a tutti i livelli della filiera.

La Società si impegna a non utilizzare materiali provenienti da zone di conflitto o soggette a restrizioni commerciali nei propri processi produttivi. I Fornitori sono tenuti pertanto a condurre regolarmente indagini sul Paese di origine delle materie prime e/o dei prodotti e/o componenti di prodotto utilizzati per stabilirne

la provenienza; nel caso in cui sia riscontrata la provenienza da aree di conflitto o soggette a restrizioni, i Fornitori devono comunicarlo tempestivamente a Proxima.

Su espressa richiesta di Proxima, i Fornitori sono tenuti a comunicare alla Società informazioni sulla localizzazione geografica dei terzi (e delle relative strutture) coinvolti nel processo di fornitura e sulla provenienza delle materie prime impiegate nel processo produttivo, garantendone così la piena tracciabilità.

### **3. LAVORO E DIRITTI UMANI**

La Società aderisce ai valori espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nelle principali posizioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), con particolare riferimento ai principi riguardanti l'abolizione del lavoro infantile e il lavoro forzato o obbligatorio.

I Fornitori devono sempre agire in modo da aderire a queste convenzioni e proteggere e promuovere i diritti umani in tutte le loro collaborazioni, considerando le controparti come professionisti e innanzitutto come esseri umani.

Se i Fornitori operano in un Paese che non aderisce agli standard ILO (o ad altra convenzione in materia), la Società può riservarsi il diritto di chiedere ai Fornitori di dimostrare l'ottemperanza agli standard ILO sul lavoro forzato, la libertà di associazione e il lavoro minorile.

Proxima pone grande attenzione alle condizioni di lavoro dei propri dipendenti e collaboratori e ne garantisce la tutela dell'integrità fisica e morale, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La Società pretende che anche i Fornitori attuino loro stessi tali principi e si impegnino a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, del rispetto della normativa vigente e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i propri dipendenti e collaboratori per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

#### **3.1 Rapporti di lavoro: selezione e assunzione del personale**

Il Fornitore deve riconoscere nei dipendenti e nelle risorse umane in generale il fattore primario per il conseguimento dei propri obiettivi in considerazione del contributo professionale dalle stesse apportato, nell'ambito di un rapporto basato su lealtà, correttezza e fiducia reciproca.

Il Fornitore è tenuto ad assumere esclusivamente lavoratori aventi i requisiti di legge per l'accesso al lavoro, secondo le norme del paese in cui il Fornitore ha sede.

La valutazione del personale da assumere deve essere effettuata sulla base della corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, garantendo a tutti i soggetti interessati le pari opportunità senza distinzione di origine, sesso, razza ed orientamento.

Laddove i Fornitori utilizzino come forza lavoro un lavoratore migrante, ovvero una persona che esercita o ha esercitato un'attività retribuita in un Paese di cui non è cittadino, devono garantire il rispetto di tutte le norme per una gestione del rapporto di lavoro che tuteli un processo di selezione, assunzione e

remunerazione inclusivo e non discriminatorio, la libertà di movimento e una condivisione chiara e trasparente dei diritti del lavoratore.

Il rapporto di lavoro tra il Fornitore e i dipendenti deve essere liberamente concordato tra le parti secondo le leggi e le pratiche applicabili così come l'eventuale cessazione deve essere gestita conformemente alla legge. I Fornitori sono tenuti a rispettare i diritti alla privacy (protezione dei dati personali) e riservatezza dei dipendenti secondo quanto previsto dalla legge applicabile. Le informazioni richieste nel processo di selezione ed assunzione devono essere strettamente collegate alla verifica dei requisiti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

### **3.2 Lavoro forzato e lavoro minorile**

È vietata qualunque forma di lavoro forzato, obbligatorio, lavoro prestato sotto il vincolo della restituzione di un debito, servitù e tratta degli esseri umani, di schiavitù moderna, così come in condizioni di coercizione psicologica e/o fisica.

I Fornitori non possono obbligare i propri dipendenti a svolgere lavoro straordinario ovvero a prestare la propria opera per ore di straordinario eccedenti i limiti consentiti dalla legge.

Al momento dell'assunzione, il Fornitore deve consegnare ai nuovi assunti un contratto di lavoro scritto in una lingua a loro comprensibile, nel quale siano compiutamente indicati i termini e le condizioni di lavoro e gli elementi normativi e retributivi.

Il Fornitore non deve ammettere l'assunzione di dipendenti di età inferiore a quella minima di impiego stabilita dalla legge in vigore. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il lavoro minorile si riferisce a qualsiasi attività dannosa per la crescita dei minori, che ne comprometta la salute o impedisca loro di frequentare la scuola dell'obbligo.

I Fornitori non potranno assumere lavoratori al di sotto dell'età minima di ammissione al lavoro, così come stipulato dalle Convenzioni fondamentali della Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro e nel rispetto del contesto di lavoro locale, sociale e legale nel caso in cui prescriva un'età minima superiore. Se le leggi locali permettono l'occupazione di giovani lavoratori, i Fornitori dovranno tutelare maggiormente i giovani sino al compimento di 18 anni di età, assicurando che vengano trattati ai sensi della legge ed adottando misure che evitino situazioni di pericolo e lavori notturni che potrebbero compromettere la loro salute, sicurezza o integrità morale.

### **3.3 Orario di lavoro**

L'orario di lavoro, ordinario e straordinario, deve rispettare i requisiti di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

I Fornitori devono agire in ottemperanza alle norme nazionali ed internazionali sul lavoro e agli standard dell'industria per quanto concerne le ore di lavoro.

Inoltre, i Fornitori dovranno concedere periodi di riposo settimanali, ferie annuali e festività nazionali, così come congedi di maternità, permessi per malattia e qualsiasi altro permesso nella misura consentita dalla legge e dagli standard industriali. La durata massima dell'orario di lavoro settimanale, stabilita dalle leggi e dai regolamenti vigenti, non sarà in alcun caso superata. Il lavoro straordinario, quando necessario, sarà gestito in conformità con le leggi e i contratti collettivi locali, e non dovrà essere richiesto con regolarità. I Fornitori devono retribuire i dipendenti per le ore di straordinario svolte in base alle percentuali di maggiorazione

previste dalla legge; in presenza di leggi meno restrittive, i Fornitori sono incoraggiati a retribuire le ore di lavoro straordinario a una tariffa maggiore rispetto alla tariffa oraria ordinaria.

### **3.4 Retribuzione e benefit**

I Fornitori sono tenuti a retribuire i dipendenti per le ore lavorate, compresi gli straordinari ed eventuali ulteriori accordi di retribuzione maggiorata, in conformità ai contratti di assunzione dei singoli dipendenti e nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali applicabili.

I salari dovranno essere adeguati al costo della vita, ai bisogni di base del dipendente, ai parametri di riferimento di mercato e alle prestazioni aziendali. In assenza di un salario minimo fissato dalla legge o dai contratti collettivi, i salari devono essere sufficienti a soddisfare i bisogni fondamentali dei dipendenti e a garantire loro un reddito adeguato a questo scopo.

Analogamente, nei casi di lavoro a cottimo, ove previsto dalla legge, i Fornitori sono tenuti a retribuire i dipendenti in conformità a quanto sopra.

I Fornitori devono garantire un sistema di retribuzione equo che valorizzi i lavoratori in base a qualifiche, abilità ed esperienza. I lavoratori devono essere retribuiti e premiati per le prestazioni attraverso benefit, incentivi salariali o non salariali. I Fornitori sono tenuti a concedere tutte le tutele previste dalla legge, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la previdenza sociale, le ferie, le festività, ecc..

Non sono consentite detrazioni dal salario come misura disciplinare. Tutte le misure disciplinari dovranno essere registrate e conformi rispetto alle previsioni di legge in materia.

### **3.5 Libertà di associazione e negoziazione collettiva**

I Fornitori, in conformità con la legge applicabile, sono tenuti a riconoscere e rispettare il diritto dei dipendenti di associarsi, organizzarsi o aderire a un'organizzazione sindacale/rappresentativa e negoziare accordi collettivi in modo lecito senza subire interferenze, sanzioni o ritorsioni.

I Fornitori sono tenuti ad assumere un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti delle attività sindacali.

### **3.6 Formazione e sviluppo**

I Fornitori devono garantire la disponibilità di strumenti adeguati allo sviluppo delle competenze e delle capacità di tutti i dipendenti.

### **3.7 Salute e sicurezza sul lavoro**

I Fornitori sono tenuti ad offrire ai dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro.

I Fornitori devono attivarsi per implementare un elevato standard di tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e attuano programmi di formazione finalizzati a sensibilizzare e informare ciascun lavoratore sui potenziali rischi legati all'attività svolta.

I principi e criteri fondamentali che devono guidare le decisioni del Fornitore in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;

- tenere conto del grado di evoluzione della tecnologia e della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o che lo è in misura inferiore;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Il Fornitore deve eseguire – con cadenza regolare – le necessarie analisi e verifiche dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e attuare idonee misure precauzionali e di controllo dei pericoli a titolo esemplificativo e non esaustivo, a dotarsi degli strumenti di prevenzione e risposta alle emergenze, di sicurezza degli edifici e impianti antincendio, delle dotazioni di primo soccorso, dei dispositivi di protezione personale (anche in fase di stoccaggio e gestione di sostanze chimiche e materiali pericolosi), di garantire la sicurezza delle attrezzature e degli impianti elettrici, di prevenire l'inquinamento acustico, di garantire un'adeguata illuminazione, aerazione, igiene, accesso all'acqua potabile e pulizia degli ambienti di lavoro e in particolare dei servizi igienici.

I Fornitori ed i loro lavoratori devono essere preparati in situazioni di emergenza, ciò implica: la definizione di procedure di evacuazione, esercitazioni di emergenza da svolgere periodicamente, adeguati materiali per il primo soccorso, adeguati dispositivi per il rilevamento e la lotta antincendio e idonee strutture di uscita di sicurezza. Il Fornitore deve formare regolarmente i lavoratori sui piani di emergenza, capacità di risposta all'emergenza e assistenza medica.

Deve essere garantito ai dipendenti di riferire casi di infortuni sul lavoro ai loro superiori senza timore di conseguenze negative o di ritorsioni.

I Fornitori che offrono alloggi e mense ai propri dipendenti sono tenuti a garantire la sicurezza e l'igiene di tali strutture, inclusi i servizi igienici, e a rispettare le leggi applicabili. In particolare, gli alloggi devono essere separati dagli stabilimenti lavorativi e di produzione e i Fornitori devono garantire ai lavoratori adeguati spazi personali, l'accesso all'acqua potabile, servizi igienici, energia elettrica, ventilazione e riscaldamento. Devono essere garantiti adeguati equipaggiamenti antincendio, impianti sanitari, le uscite di emergenza e vie di fuga chiaramente contrassegnate e sbloccate, nonché la corretta illuminazione di emergenza.

Ai dipendenti dev'essere garantita libertà di accesso e uscita dai locali in qualsiasi orario.

La certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro secondo gli standard internazionali (ovvero ISO45001) è fortemente raccomandata.

#### **4. SOSTENIBILITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE**

Proxima richiede ai Fornitori che nello svolgimento delle proprie attività rispettino i principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare. Secondo quanto stabilito dalla World Commission for Environment and Development nel 1987, per sviluppo sostenibile si intende *“uno sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”*.

Proxima si attende che, coerentemente con le pratiche della Società, anche i suoi Fornitori si impegnino a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei loro prodotti e processi produttivi e a rispettare gli ecosistemi e la biodiversità, prestando attenzione alla conservazione del suolo e alla gestione del territorio circostante. Il Fornitore deve quindi operare per integrare la cura degli aspetti sociali e ambientali delle attività con le strategie aziendali, comunicando in modo trasparente i valori di riferimento che devono guidare i comportamenti, le politiche attuate e i risultati conseguiti.

I Fornitori sono tenuti ad adempiere a tutte le leggi e normative sull'ambiente, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le leggi in materia di gestione delle sostanze e rifiuti solidi e pericolosi, gestione, utilizzo e smaltimento delle acque reflue, emissioni aeree e inquinamento acustico. In particolare, devono essere ottenuti e mantenuti i permessi necessari per condurre le proprie attività nel rispetto dell'ambiente circostante e a sviluppare procedure volte a controllare e a ridurre progressivamente l'inquinamento, gli scarti, le acque reflue e le emissioni gassose, l'utilizzo di acqua, energia e sostanze chimiche e la produzione di rifiuti pericolosi e non.

La Società richiede ai Fornitori di migliorare continuamente le proprie politiche di sostenibilità ambientale, seguire i requisiti ed i progetti richiesti dalla Società, comunicare tali requisiti ai propri sub-fornitori e monitorarne il rispetto. I Fornitori sono incoraggiati, laddove possibile, a monitorare e ridurre l'impiego delle risorse.

La Società incoraggia i Fornitori a collaborare nel calcolo dell'impatto ambientale dell'intera filiera produttiva per poterne minimizzare gli effetti negativi e a lavorare insieme a Proxima per ridurre ulteriormente il livello di impatto ambientale dei prodotti. A tale proposito, Proxima si aspetta dai suoi Fornitori la creazione di processi produttivi che mirino alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali (con particolare attenzione verso la conservazione di risorse idriche ed energetiche) e che promuovano il riciclo e il riutilizzo delle stesse. La Società consiglia vivamente un approccio proattivo verso soluzioni e tecnologie innovative che siano finalizzate a proporre continuamente prodotti e servizi migliorati e con minore impatto ambientale.

La certificazione del sistema di gestione ambientale secondo gli standard internazionali (ovvero ISO14001, EMAS) è fortemente raccomandata.

## **5. SALUTE E BENESSERE ANIMALE**

I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative applicabili sulla salute ed il benessere animale e a garantire il benessere degli animali, in relazione, ad esempio, al loro allevamento, trattamento, trasporto, caccia e macellazione.

I Fornitori sono tenuti a rispettare le "Cinque Libertà" per il benessere degli animali da allevamento:

- Libertà dalla sete e dalla fame,
- Libertà dal disagio fisico e termico,
- Libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie,
- Libertà di esprimere i comportamenti naturali propri della specie,
- Libertà dalla paura e dal dolore.

I Fornitori sono tenuti a adottare qualunque iniziativa volta a proteggere lo stato emotivo, il funzionamento biologico e il comportamento naturale degli animali, tenendo conto delle esigenze delle specie e della biodiversità degli ecosistemi nelle regioni di approvvigionamento dei prodotti animali.

I Fornitori sono inoltre tenuti a rispettare e proteggere le popolazioni di specie di animali selvatici, rispettandone il relativo habitat ed a rispettare le leggi locali in materia.

I Fornitori sono tenuti a garantire la legalità della provenienza dei materiali di origine animale. Proxima incoraggia i Fornitori a migliorare e monitorare costantemente il benessere animale e a promuovere lungo tutta la loro filiera la conformità ai più avanzati e recenti standard scientifici e alle *best practice* relative al benessere animale.

I Fornitori devono garantire che le fragranze o i relativi ingredienti o ogni altro componente di prodotto forniti alla Società non siano stati testati su animali per la relativa produzione.

## **6. QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ DEI PRODOTTI E DELLE MATERIE PRIME**

Allo scopo di fornire prodotti e/o materie prime che soddisfino gli standard di Proxima, i Fornitori sono tenuti a osservare tutte le normative applicabili, in particolare in materia di sicurezza dei prodotti, gli standard di settore generalmente accettati applicabili e ad eventuali requisiti di qualità, sicurezza e performance stabiliti contrattualmente.

La Società richiede contrattualmente ai propri Fornitori di operare nel rispetto assoluto delle più restrittive legislazioni internazionali applicabili in materia di sostanze chimiche pericolose/potenzialmente pericolose e di performance.

Proxima richiede ai propri fornitori di operare in piena conformità con le più stringenti normative internazionali relative alle sostanze chimiche pericolose/potenzialmente pericolose e alle performance dei prodotti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i fornitori devono rispettare:

- **Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006:** per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
- **Regolamento (UE) 2023/988 (General Product Safety Regulation - GPSR):** per la sicurezza generale dei prodotti non alimentari.
- **Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008:** per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.
- **Regolamento (UE) 2022/2388:** che disciplina l'uso dei PFAS nei prodotti alimentari.
- **Regolamento (UE) 2019/1021:** sugli inquinanti organici persistenti (POP).

Inoltre, i fornitori sono tenuti a:

- Soddisfare tutti i requisiti di legge applicabili nel settore di riferimento;
- Ottenere e mantenere tutte le autorizzazioni necessarie per operare;

- Garantire che i propri prodotti e processi rispettino gli standard internazionali ed europei di sicurezza, salute e tutela ambientale.
- Fornire tutta la documentazione utile a dimostrare la conformità dei prodotti e delle materie prime fornite.

## **7. TRASPARENZA**

I Fornitori si impegnano a monitorare e documentare costantemente la propria adesione al presente Codice e a conservare la documentazione necessaria che attesti il rispetto delle disposizioni e degli standard in esso contenuti, nonché il rispetto della normativa vigente.

I Fornitori dovranno informare immediatamente Proxima di qualsiasi inadempimento o inosservanza del Codice sia stata rilevata, anche da parte di ulteriori Fornitori parti della filiera, e delle relative misure correttive pianificate al riguardo.

Proxima incoraggia i Fornitori a comunicare qualsiasi misura adottata per migliorare le loro pratiche aziendali al fine di raggiungere - o incrementare - la conformità alle disposizioni previste dal presente Codice.

I Fornitori dovranno sempre consegnare alla Società, su richiesta, la documentazione attestante l'ottemperanza al presente Codice.

### **7.1. Verifiche e controllo della conformità**

Proxima, per il tramite di suoi dipendenti o di soggetti terzi, si riserva il diritto di effettuare ispezioni, anche senza preavviso, allo scopo di verificare la conformità dei Fornitori al Codice.

I Fornitori sono tenuti a concedere alla Società accesso completo alle loro strutture / locali / edifici / stabilimenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo (laddove applicabile), gli alloggi dei dipendenti o i locali ad uso del personale e a consentire alla Società di esaminare la documentazione, scattare fotografie e tenere, laddove necessario, colloqui personali privati con il management e con i dipendenti, ivi incluso il personale indirettamente coinvolto in attività legate alla struttura, come gli addetti alla mensa, alla sicurezza e alle pulizie.

I Fornitori sono tenuti a conservare tutti i documenti in loco, rendendoli disponibili per la consultazione, ivi inclusi libri e registri compilati accuratamente che potrebbero essere necessari per verificare la conformità con il presente Codice e con le leggi applicabili. Qualora i documenti non fossero disponibili presso la struttura, i Fornitori ne faciliteranno e solleciteranno la raccolta e la messa a disposizione durante l'ispezione.

I Fornitori sono garanti del rispetto del Codice da parte dei propri sub-fornitori. Pertanto, durante le ispezioni Proxima si riserva il diritto di verificare che i propri Fornitori monitorino i sub-fornitori attraverso la richiesta, tra l'altro, della documentazione attestante la registrazione della Società presso le Autorità competenti, le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività, l'idoneità dei locali, l'effettivo versamento dei contributi previdenziali e fiscali per i dipendenti, lo svolgimento di eventuali audit organizzati di propria iniziativa.

Qualora richiesto, il Fornitore si attiva al fine di consentire a Proxima di svolgere verifiche anche nei confronti dei sub-fornitori parte della filiera produttiva.

Qualora venga riscontrata una non conformità con il Codice, Proxima si riserva il diritto di valutarne la relativa gravità e, se del caso, di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale con il Fornitore o di chiedere al Fornitore di adottare misure correttive entro un termine ragionevole; in questa seconda ipotesi, la Società potrà decidere di risolvere il rapporto contrattuale con il Fornitore in caso di ingiustificati ritardi e/od omissioni nell'adozione delle misure correttive entro la scadenza indicata.

Fermo restando quanto sopra, rimangono salve eventuali ulteriori conseguenze che siano specificamente stabilite dal contratto in essere con il Fornitore.

## **7.2. Segnalazione di dubbi o violazioni**

I Fornitori sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali dubbi su un qualsiasi requisito del Codice, nonché eventuali violazioni, presunte o effettive, della legge, del Codice o di qualunque accordo contrattuale con la Società.

Ciò comprende le violazioni commesse da qualunque dipendente, consulente, sub-fornitore, partner, agente o altro rappresentante che agisce in nome e/o per conto del Fornitore o della Società.

Le segnalazioni possono essere effettuate a: [compliance@Proxima.com](mailto:compliance@Proxima.com)

Letto, accettato, approvato

Timbro e firma del fornitore\_\_\_\_\_